

# COMUNE DI MORIMONDO



Prot. Gen. n. 3941 del 22/12/2015

## **ORDINANZA N. 20/2015**

*ai sensi dell'art.50 del del D.Lgs n.267/2000*

### **Oggetto: DEROGA AL DIVIETO DI SPANDIMENTO REFLUI ZOOTECNICI**

VISTO il Decreto Regionale N° 10925 del 26.11.2013 della Direzione Generale Agricoltura che stabilisce il divieto di spandere i reflui zootecnici a decorrere dal 30 Novembre 2013;

VISTA la richiesta presentata in data 21.12.2015 prot. 3929 da parte della Società Agricola Scarlatini Giovanni e Pavesi Fabio S.S. , con sede in Morimondo, cascina Cerina di Sopra, avente ad oggetto la deroga al divieto regionale per lo spargimento liquami nei giorni 23 e 24 dicembre 2015 sui terreni siti nel comune di Morimondo identificati al N.C.E.U. al foglio 5 mappale 33;

DATO ATTO che l'Azienda di cui sopra ha motivato la richiesta di deroga in quanto le vasche e cisterne dei liquami sono ormai colme;

VISTO il verbale di accertamento redatto da parte dell'Agente di Polizia Locale di questo Comune, dal quale si evince che la vasca di stoccaggio liquami ha raggiunto il limite massimo di capienza;

CONSIDERATO che, non avendo l'azienda stessa spazi alternativi per lo stoccaggio dei reflui, si potrebbero creare problemi igienico sanitari;

CONSTATATA quindi l'emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, e ritenuto di adottare misure contingibili ed urgenti atte a prevenire complicità e nello stesso tempo a reprimere possibili perduranti disagi e/o problemi dal punto di vista igienico-sanitario;

RITENUTO di concedere la deroga al divieto di spandimento nei giorni 23 e 24 dicembre 2015 negli orari previsti dal regolamento;

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

## **ORDINA**

1) di concedere deroga alla Società Agricola Scarlatini Giovanni e Pavesi Fabio S.S., con sede in Morimondo, cascina Cerina di Sopra, per i motivi meglio esposti in premessa, al divieto di spandimento reflui zootecnici stabilito con normativa regionale indicata in premessa, nei giorni 23 e 24 dicembre 2015, negli orari previsti dal regolamento sui terreni identificati al Foglio 5 mappale 33.

2) il rispetto delle seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spargimento:

2.1) effettuare lo spandimento esclusivamente nei terreni di pertinenza dell'azienda stessa;

2.2) lo spandimento dovrà avvenire esclusivamente a condizioni meteo favorevoli

2.3) i reflui dovranno essere interrati entro le 24 ore dallo spandimento;

2.4) dovranno essere rispettate, in materia di distanze dai corsi d'acqua, le direttive imposte dalla recente normativa in vigore.

2.5) è vietato lo spargimento nei terreni ubicati in prossimità di civili abitazioni ed all'area urbana (a meno di 250 mt) mediante l'uso di botti a lunga gittata;

2.6) è inoltre vietato lo spargimento dalle ore 7,00 alle ore 8,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30

La presente ordinanza verrà notificata Società Agricola Scarlatini Giovanni e Pavesi Fabio S.S. e sarà resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Gli organi di Polizia sono incaricati per la corretta osservanza del presente provvedimento.

**IL SINDACO**  
dottor Marelli Marco